



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SARRO, D’ALIA, MALAN, MUGNAI, VALENTINO, CARUSO, PARAVIA, COMPAGNA, PASTORE, SARO, BIANCONI, SCARPA BONAZZA BUORA, GIULIANO, SACCOMANNO, IZZO, PONTONE, CONTINI, NESPOLI, LICASTRO SCARDINO, SALTAMARTINI, GIORDANO, FAZZONE, VETRELLA, ESPOSITO, MUSSO, CALABRÒ, LAURO, NESSA, CORONELLA, GAMBA, SCIASCIA, SANCIU, DE FEO, DI GIROLAMO, CARRARA, VICECONTE, SCARABOSIO, MESSINA, GALLONE, FASANO, SIBILIA, SPEZIALI, GERMONTANI, MAZZARACCHIO, ASCIUTTI, PICCIONI, DIGILIO, PISCITELLI, GALLO, MENARDI, DE ANGELIS, COSTA, DE ECCHER, ALLEGRINI e LATRONICO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2009

Modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso da parte dell’adottato alle informazioni riguardanti la sua origine

ONOREVOLI SENATORI. - In coerenza con una risalente tradizione, il nostro ordinamento giuridico ha sempre riconosciuto il diritto della donna al parto anonimo, vale a dire la possibilità per la madre di abbandonare il figlio alla nascita, mantenendo celata la propria identità.

Originariamente giustificato come istituto posto a tutela dell'onore, in quanto finalizzato a proteggere la donna dalla riprovazione generale conseguente ad un evento di particolare significato sociale, quale una gravidanza extramatrimoniale, è poi divenuto, con il mutare dei costumi e del sentire comune, istituto connotato da una forte valenza pubblica che individua in una diversa idea di protezione della donna e del nascituro la sua moderna ragion d'essere.

Come avvertito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 425 del 16-25 novembre 2005, il vigente sistema di anonimato consente alla gestante «in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o sociale, ... la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata», assicurando che «il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio» distogliendo la donna dal compiere gesti irreparabili quali «interruzioni della gravidanza o soppressione di neonati» (vedi Consiglio di Stato, IV sezione, 17 giugno 2003 n. 3402).

In tal senso si è espressa anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo la quale il parto anonimo soddisfa un interesse generale consistente, da un lato, nella protezione della «salute della madre e del bambino durante la gravidanza ed il parto» e dall'altro nell'evitare «gli aborti, in particolare gli aborti clandestini o gli abbandoni selvaggi» (vedi Corte europea dei diritti dell'uomo, Odièvre c/Francia, 13 febbraio 2003, par. 45).

Anche la disciplina positiva dell'adozione ha risentito delle stesse influenze culturali che, soprattutto in origine, hanno giustificato l'istituto del parto anonimo; a lungo, infatti, si è considerata l'adozione come «nuova nascita», e ciò già a partire dalla legge 5 giugno 1967, n. 431.

Secondo siffatto modello, sostanzialmente ripreso anche nella legge 4 maggio 1983, n. 184, attraverso l'adozione il minore abbandonato viene inserito stabilmente e definitivamente nella nuova famiglia, sicché tutto quanto avvenuto in precedenza perde completamente rilevanza, *in primis* i rapporti di fatto tra il minore e la famiglia di origine che, salvi i soli impedimenti matrimoniali, venivano recisi completamente.

Di conseguenza la legislazione del tempo non ammetteva la possibilità di conoscere l'identità dei genitori naturali; in tal senso si esprimeva anche la prevalente giurisprudenza affermando che «dire che l'adottato avrebbe un «diritto a conoscere i primi genitori» significa implicitamente dire che un legame tra il primo ed i secondi sussiste ancora...doppia genitorialità che, invece, l'adozione legittimante italiana ha chiaramente voluto escludere» (vedi Tribunale per i minorenni di Torino, 5 febbraio 1997).

Solo di recente, l'interesse dell'adottato a conoscere le proprie origini è stato ritenuto meritevole di tutela; così la legge 28 marzo 2001, n. 149, innovando la disciplina della ricordata legge n. 184 del 1983, ha, con l'articolo 24, modificato il testo dell'articolo 28 di tale legge: esso, al comma 1, impone ai genitori adottivi di informare il minore adottato della sua condizione nei modi e termini ritenuti più opportuni e, nei commi 5 e 6, assoggetta l'accesso dell'adottato alle informazioni sulle proprie origini ad una serie di cautele variamente commisurate alla sua età ed alle ragioni della ricerca.

Al minore di venticinque anni, dunque, spetta solo il diritto a sapere di essere stato adottato (articolo 28, comma 1), mentre la conoscenza delle generalità dei genitori non si configura come un diritto autonomo, ma strumentale alla tutela di distinte situazioni giuridiche; in particolare, il comma 4, per i minori, e il comma 5, per i maggiorenni intraventicinquenni, consentono l'accesso a tali informazioni solo in presenza, rispettivamente, di «gravi e comprovati motivi» e «gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psico-fisica».

In ogni caso, il comma 7 dell'articolo 28, come modificato dall'articolo 24 citato, era formulato nei seguenti termini: «l'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non volere essere nominato o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo».

L'articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha nuovamente modificato il comma 7 dell'articolo 28, restringendo il divieto di accesso dell'adottato alle informazioni: «l'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396».

Dalla prospettata ricostruzione emerge che tanto il diritto della donna a partorire anonimamente, quanto il diritto dell'adottato a conoscere l'identità dei propri genitori biologici, rappresentano declinazioni distinte dei diritti della personalità, la cui tutela è fondata sull'articolo 2 della Costituzione.

Ed infatti, quanto al diritto della donna al parto anonimo, ferma restando la rilevanza pubblica dei valori tutelati (protezione della salute della madre e del bambino, prevenzione dell'aborto e dell'infanticidio), esso costituisce una manifestazione del diritto

alla riservatezza, ed in particolare del cosiddetto «diritto all'oblio», la cui tutela è ritenuta fondata sull'articolo 2 della Costituzione, nonché sull'articolo 8 della Convenzione Europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in sigla CEDU; in tal senso è stato affermato che «il nostro ordinamento prevede e tutela il diritto alla riservatezza, che è riconducibile alla categoria dei "diritti inviolabili della persona umana" garantiti dall'art. 2 della Costituzione... e dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo... Nel predetto "diritto alla riservatezza" va sicuramente annoverato il diritto della madre a rimanere "anonima"» (vedi TAR Veneto, 17 gennaio 2003 n. 511), tanto che la Corte costituzionale ha espressamente riconosciuto anche alla donna coniugata il diritto di partorire anonimamente (vedi Corte costituzionale 5 maggio 1994, n. 171).

Con riferimento, invece, al diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini familiari e genetiche, può senz'altro affermarsi che esso è strumentale ad una corretta e piena formazione della identità personale, cioè della rappresentazione che l'individuo ha di sé e che di lui emerge nella vita di relazione, e come tale costituisce espressione del più generale diritto all'identità personale, riconducibile nella categoria dei diritti della personalità tutelati, quali diritti inviolabili, dall'articolo 2 della Costituzione; qualificazione questa riconosciuta dalla Corte di cassazione che ha chiarito come il nostro sistema «nel rispetto del diritto di ogni individuo alla propria identità personale, nella sua integrale dimensione psicofisica, costituita anche dal suo patrimonio genetico...ha configurato, limitatamente all'ambito strettamente familiare, ma con evidenti riflessi nel contesto sociale, una serie di misure dirette a favorire la conoscenza delle origini dell'adottato» (vedi Corte di cassazione, sezione I, 10 marzo 2004, n. 4878).

Tale ricostruzione del diritto alla conoscenza delle origini è altresì condivisa dalla

Corte europea dei diritti dell'uomo che considera il diritto di accesso alle informazioni sulle proprie origini come strumentale alla costruzione della propria identità e, dunque, compreso nel diritto al rispetto della vita privata garantito dall'articolo 8 della CEDU (vedi Corte europea dei diritti dell'uomo, Gaskin contro Regno Unito, 7 luglio 1989; Mikuli contro Croazia, 7 febbraio 2002; Odièvre contro Francia, 13 febbraio 2003).

Il riferito orientamento è, del resto, in linea anche con le fonti internazionali, a partire dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, che, all'articolo 7, riconosce ad ogni fanciullo il diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza «e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi», ed al successivo articolo 8 sancisce l'impegno degli Stati «a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità». Di analogo tenore, inoltre, sono le previsioni dell'articolo 30 della Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, il già richiamato articolo 8 della CEDU e la raccomandazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio di Europa n. 1443 del 26 gennaio 2000.

Il disegno di legge mira, nel rispetto delle esigenze innanzi rappresentate, tutte meritevoli di considerazione alla luce del dettato costituzionale e del diritto internazionale, a proporre una soluzione che ponga fine alla preclusione pressochè assoluta per gli adottati non riconosciuti alla nascita, di poter accedere alle informazioni sulle proprie origini.

La proposta delineata permette all'adottato non riconosciuto alla nascita, una volta raggiunto il quarantesimo anno di età, di poter accedere liberamente ad ogni informazione riguardante la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici.

Si è reputato, infatti, che al quarantesimo anno di età il processo formativo si è con-

cluso da tempo, che la dimensione esistenziale dell'individuo, sia sotto il profilo affettivo che sotto il profilo lavorativo, si sia definita, di talchè l'interessato viene a trovarsi in una condizione psicologica ed emotiva sicuramente idonea per affrontare, con equilibrio e serenità, il disvelamento delle origini e la conoscenza, se possibile, dei genitori naturali. Al tempo stesso l'arco temporale dei quaranta anni rappresenta un periodo adeguato per proteggere la posizione della madre naturale che, per svariate ragioni, ha negato, alla nascita, il riconoscimento; insomma una copertura di anonimato sufficientemente lunga per dissuadere la donna dal compiere atti inconsulti ovvero gestioni del parto non sicure.

Il disegno di legge si compone di un unico articolo che riformula parte dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, così come successivamente modificato, delineando una disciplina organica del diritto all'informazione ed introducendo, per la prima volta, l'affermazione del pieno diritto dell'adottato non riconosciuto di ottenere le informazioni, già nella disponibilità degli altri adottati.

Dunque, pur permanendo la possibilità per la madre di mantenere l'anonimato, si riconosce carattere prevalente all'interesse del figlio diventato adulto ad ottenere le informazioni, come del resto già avviene nel caso dei soggetti non riconosciuti alla nascita e mai adottati.

In tal modo si conformerà il nostro ordinamento al diritto internazionale, evitando di esporre lo Stato italiano al rischio di condanne da parte della Corte di Strasburgo, ma, soprattutto, con l'affermazione per ogni cittadino del diritto fondamentale di conoscere le proprie origini, si darà una risposta concreta alle laceranti domande di verità che ci giungono dalla storia plurisecolare delle ruote degli esposti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere ad ogni informazione riguardante la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Gli enti e le istituzioni, pubbliche e private, sono tenute a fornire allo stesso tutte le informazioni di cui siano in possesso.»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'adottato raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica, può accedere alle informazioni di cui al comma 5, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni. La relativa istanza deve essere presentata al tribunale del luogo di residenza.»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nella ipotesi di cui al comma 6, il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Nella ipotesi prevista dal comma 5, ove l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre o anche uno solo dei genitori abbia dichiarato di non voler es-

sere nominato, l'accesso alle informazioni è autorizzato dal tribunale per i minorenni - all'esito di procedura identica a quella prevista dal comma 7 - qualora i genitori dell'adottato siano deceduti, risultino irreperibili oppure interpellati, abbiano fornito il loro consenso. In assenza di tali condizioni, il tribunale può autorizzare unicamente l'accesso alle informazioni di carattere sanitario, ove sussistano ragioni legate alla salute psico-fisica del richiedente.»;

e) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. In ogni caso l'adottato che non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre ovvero anche uno solo dei genitori abbia dichiarato di non voler essere nominato, al raggiungimento del quarantesimo anno di età, accede liberamente ad ogni informazione riguardante la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici.

8-ter. L'accesso alle informazioni non interferisce e non modifica il regime previsto dal terzo comma dell'articolo 27».

